



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 223060 del 3 novembre 2015

SPETT.LE AVV. (OMISSIS)

e per conoscenza:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

*trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
dpil@postacert.istruzione.it*

Oggetto: Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico.

E' stato sottoposto alla scrivente, con messaggio di posta elettronica, un quesito concernente l'idoneità professionale del responsabile tecnico di attività di tintolavanderia.

Si rappresenta il caso di un soggetto in possesso del diploma per «Disegnatrice stilista di moda», di vecchio ordinamento, chiedendo se per esso possa conseguirsi il possesso del requisito di idoneità professionale prescritto dalla normativa per l'abilitazione all'espletamento dell'incarico di responsabile tecnico di tintolavanderia.

Come noto, la figura del responsabile tecnico è prevista per le tintolavanderie dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84, il cui articolo 2 stabilisce, al comma 2, che le imprese esercenti l'attività professionale «devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei (...) requisiti» elencati dalla medesima norma. Ai sensi della lettera c) del medesimo comma, il possesso dell'idoneità professionale può essere dimostrato dal conseguimento di un «diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie attinenti l'attività». La puntuale individuazione dei diplomi abilitanti è rimessa, ad opera del successivo comma quattro (nel testo derivante dalla modifica ad opera dell' articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), alla competenza delle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.



In attuazione di tale previsione normativa, nella seduta del 20 dicembre 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato il documento recante «Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia» (prot. n. 12/185/CR6/C9). Il documento, agevolmente reperibile in rete, elenca i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree dal cui possesso deriva al soggetto l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Con specifico riferimento al diploma su cui verte il parere richiesto a questa Amministrazione, il predetto atto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prevede che siano abilitanti all'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia i «*diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo (...) SISTEMA MODA*». Il tenore letterale dell'atto pone un esplicito, esclusivo ed escludente riferimento al «nuovo ordinamento», così che parrebbe volersi escludere la possibilità di una equipollenza tra i diplomi in esso elencati e gli analoghi titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento. Alla luce di una interpretazione strettamente letterale del documento approvato dalle Regioni sembra pertanto doversi concludere nel senso che il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito secondo il vecchio ordinamento, non possa considerarsi idoneo a dimostrare il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dalla normativa vigente per l'accesso all'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia.

La scrivente Direzione ritiene tuttavia che una simile interpretazione, alla luce dei criteri ermeneutici generali di maggior favore sanciti dalle norme vigenti in materia di attività economiche, risulti per un verso eccessivamente restrittiva, mentre sotto altro profilo suscettibile di determinare l'insorgere di disparità che appaiono difficilmente giustificabili secondo i principi costituzionali.

Attesa la piena competenza in materia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non può dunque che rimettersi a detta Amministrazione ogni valutazione in ordine alla equivalenza, ai fini del conseguimento del requisito di idoneità professionale per il ruolo di responsabile tecnico di tintolavanderia, del diploma per «Disegnatrice stilista di moda», di vecchio ordinamento, rispetto al diploma degli istituti tecnici, settore tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Sistema Moda.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

F.to Gianfrancesco Vecchio